




Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

7.2.2003

Torino, il

Allegato alla D.G.R. n. 4-86/95 in data 17/3/2003 relativa all'approvazione della Variante n. 2 del Comune di S. Secondo di cui alle DD.CC. n. 38 del 8/9/99, n. 61 del 27/12/01 e n. 37 del 3/7/02

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio"

Modifiche alle Norme di Attuazione :

Art. 8

è inserito dopo il titolo dell'art.8 e prima del punto. 8.1 il seguente comma. "La presente area CSM è individuata ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 56/77."

Ar. 8.3

è inserito quale ultimo comma il seguente testo: "Ai sensi del punto f) dell'8° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 è espressamente esclusa la possibilità di modificare i tipi di intervento puntualmente previsti nella tav.b4."

Art. 8.4

nell'ultimo comma il riferimento al "DPR. n. 236/88" è sostituito con il seguente "DLG. n. 152/99 e DLG.n. 258/00".

Art. 8.5, 1° comma

il comma è così sostituito: "Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale la presente zona CSM è soggetta alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10."

Art. 10.5, 1° comma

il comma è così sostituito: "Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale la presente zona RM1 è soggetta alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10."

Art. 13.4, 1° comma

il comma è così sostituito: "Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale la presente zona RM2.2 è soggetta alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10."

Art. 19, 1° comma

il comma è così sostituito: "Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale le presenti zone R3.3 sono soggette alla normativa prevista da successivo art. 44bis.10."

Art. 29

dopo il titolo è inserita la seguente prescrizione: "Tutte le articolate disposizioni contenute nella presente scheda devono essere verificate in sede esecutiva alla luce delle prescrizioni dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 che devono in ogni caso essere intese prevalenti su ogni altra eventuale disposizione stabilita dalle presenti norme."

Art. 29.2

è ripristinata la frase in precedenza eliminata: "Nelle aree A sono consentite solo le destinazioni d'uso esclusivamente agricole, connesse con l' agricoltura o al servizio della stessa."

Art. 29.3, punto 15

sono eliminate le parole: "di piccole unità di artigianato di servizio o..." e aggiunte dopo le parole "attività di stoccaggio merce" le parole "connesse all'attività agricola".

Art. 32.3, 1° e 2° comma

i commi sono così sostituiti: "Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale le presenti zone B e B1 sono soggette alla normativa prevista dall'art. 44bis.10. Sono inoltre consentiti interventi come per l'area agricola A con le cautele di cui al successivo punto 32.4".

Art. 36

è inserito il seguente comma iniziale "La presente area Ia è individuata ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 56/77."

Art. 38

Il titolo è integrato con la seguente frase: "ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56/77."

Art. 38.3, 2° comma

Il comma si intende stralciato.

Art. 39.5 1° comma

la frase iniziale che recita: "Nelle aree B e B1, soggette alle misure temporanee di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 17, comma 6bis, della L. n. 183/89, così come richiamate dalla competente Autorità di Bacino con deliberazione n. 1/99 dell' 11 maggio 1999" è sostituita con la seguente: "Sugli edifici residenziali e altri edifici non residenziali e non agricoli ubicati nelle zone B e B1, già soggette, prima della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10...".

Art. 39.5, 3° comma

le parole. "scheda n. 44bis.11" sono sostituite con: "scheda 44bis.10."

Art. 44.13

l'ultimo comma è sostituito con il seguente: "Sono comunque fatti salvi i disposti della legislazione statale e regionale in materia."

Art. 44bis 9

1° comma, 2° asterisco: la norma è così sostituita: “la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5/2/97 n.22, salvo quanto previsto all’art. 29, comma 3, lett.l) del P.A.I., il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;”.

1° comma, 3° asterisco: dopo le parole: “permanenti e arboree” è inserita la frase: “fatta eccezione per gli intervento di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone”.

1° comma: dopo il terzo asterisco è inserita come quarto asterisco la seguente frase: “la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma, lett. m) dell’art. 29 delle norme del P.A.I.”

1° comma: dopo il quarto asterisco è inserita la seguente frase: “la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto.”

2° comma, 1° asterisco: è integrato con la presente frase conclusiva: “che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate.”.

2° comma, 8° e ultimo asterisco: dopo le parole: “di superficie o volume” è inserita la frase: “senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento di carico insediativo”.

Art. 44bis 10.1

1° comma, 1° asterisco. è integrato con la presente frase conclusiva: “previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.”.

1° comma, 2° asterisco: è integrato con la presente frase conclusiva: “e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.”.

3° comma, 2° asterisco: la norma è così sostituita: “la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5/2/97 n.22, salvo quanto previsto all’art. 29, comma 3, lett.l) del P.A.I., il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;”.

Art. 44bis 10.2

1° comma:

-dopo il numero “10.5” la parola “2° comma” è sostituita con: “3° comma”;

-dopo il numero “13.4” la parola “2° comma” è sostituita con: “3° comma”;

-dopo il numero “19” la parola “3° comma” è sostituita con: “4° comma”;

-dopo il numero “39.5” le parole “ultimo comma” sono sostituite con: “penultimo comma”.

-è inserita al termine del 1° comma la seguente frase: “In ogni caso la realizzazione di nuovi edifici ed ampliamenti sarà consentita, dopo la realizzazione e il collaudo delle opere di difesa fluviale previste dal PSFF, nelle aree in fascia C che risulteranno protette da tali opere, estese a porzioni significative del corso d’acqua.”

Art. 44bis 11

L'articolo si intende stralciato.

Sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

“44bis.13 – Porzioni di territorio potenzialmente interessate da pericolosità indotta dal reticolo idrografico minore.

In caso di richiesta di interventi di nuova edificazione da realizzare in aree che possono essere interessate da pericolosità derivante da fenomeni di dissesto legati al reticolo idrografico minore, sia nel tratto intervallivo che al loro sbocco nel settore di pianura, in attesa di adeguamento al P.A.I. è prescritta la predisposizione, prima del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di uno studio idraulico redatto ai sensi della DGR. 45-6656 del 15/7/02 esteso al bacino del corso d'acqua interessato.”


“ 44bis. 14 - Rispetto delle indicazioni tecniche stabilite dalla relazione geologico tecnica allegata allo strumento urbanistico.

In sede esecutiva, nella realizzazione degli interventi ammessi nelle varie aree, dovranno essere strettamente osservate tutte le indicazioni e prescrizioni tecniche stabilite nella relazione geologico-tecnica.”

Artt. 8.6, 10.5, 12.5, 13.5, 14.5, 19.1, 24.3, 29.7, 31.6, 32.6, 33.1, 34.1, 36.1, 44bis 12

È inserito il presente comma introduttivo. “Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa delle perimetrazioni e degli azionamenti a cui si sovrappongono.”

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE



Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA'

